



CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Espropriazione per p.u. -
Indennità - Calcolo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo VITRONE - Presidente - R.G.N. 3106/03
- Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere - 6832/03
- Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere - Cron. 10931
- Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere - Rep. 2928
- Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere - Ud.11/03/08

10932/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AMMIRATI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 5, presso lo STUDIO AVV. CAIAZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO STRIANO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 06832/03 proposto da:

2008

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco pro

593

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.



PORRO 8, presso lo STUDIO ZIMATORE e ABBAMONTE,
rappresentato e difeso dall'avvocato FREGA DAVIDE,
giusta procura a margine della memoria di nuova
costituzione, depositata il 22.04.06;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI NAPOLI, in persona del Coordinatore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso l'avvocato ANDREA MAISANI,
rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO CIRILLO,
giusta procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

contro

AMMIRATI RITA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 3461/01 della Corte d'Appello di
NAPOLI, depositata il 06/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL
CORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

Nel gennaio 1988 Maria De Simone e Rita Ammirati convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Torre Annunziata e l'Istituto autonomo case popolari (I.a.c.p.) di quella provincia chiedendo che, dichiarata la nullità dell'atto - stipulato il 2 aprile 1982 - di cessione volontaria di terreni assoggettati a procedura espropriativa per l'attuazione di programma di edilizia economica e popolare, condannasse i convenuti al pagamento di un'indennità commisurata al valore dei beni e dell'indennità per l'occupazione.

Costituitisi in giudizio, il Comune e l'I.a.c.p. contestarono la domanda, chiedendone il rigetto.

L'adito tribunale, con sentenza del 30 maggio 2000, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di lire 2.011.519.000 a favore di parte attrice.

Decidendo sui gravami dei soccombenti con sentenza del 6 dicembre 2001, la Corte d'appello di Napoli rigettò la domanda nei confronti dell'I.a.c.p. e, ritenuta la natura edificatoria del fondo delle attrici, condannò il Comune di Torre Annunziata al pagamento di lire 141.246.195, a titolo di integrazione del prezzo della cessione volontaria, determinata in base ai nuovi criteri di stima introdotti dall'art. 5 bis della legge



n.359/1992.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Rita Ammirati, anche per la quota ereditata da Maria De Simone, affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria, al cui accoglimento si è opposto il Comune di Torre Annunziata, spiegando anche ricorso incidentale per un motivo, seguito da memoria illustrativa. L'I.a.c.p. di Napoli, cui il ricorso principale non è stato notificato, si è costituito volontariamente con controricorso, pure illustrato con memoria, al fine di prevenire l'integrazione del contraddittorio e l'allungamento dei tempi processuali.

Con ordinanza interlocutoria resa pubblica il 29 maggio 2006, questa Corte ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., anche alla luce dell'art. 6 e dell'art. 1 del 1° Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, disponendo la sospensione del giudizio.

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, è stata fissata l'udienza odierna per la discussione del-



la causa.

L'I.a.c.p. della provincia di Napoli ha presentato ulteriore memoria.

Motivi della decisione

Oltre alla riunione dei ricorsi disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto diretti contro la stessa sentenza, vanno confermate le statuizioni rese dall'ordinanza interlocutoria citata in narrativa sulle questioni preliminari agitate in giudizio.

Più specificamente, va riaffermata l'ammissibilità del controricorso dell'I.a.c.p. di Napoli, cui il ricorso principale non era stato notificato: la configurabilità del litisconsorzio processuale - l'istituto è stato parte in causa nei due precedenti gradi di giudizio - avrebbe indotto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, misura che la volontaria costituzione in giudizio della parte ha prevenuto (vedi Cass. n. 123/1986).

Analogamente va ribadito che sull'originale del ricorso principale, a margine, compare la sottoscrizione della procura speciale della parte, e dunque non sussistono le incertezze fomentate dal controricorrente I.a.c.p., in ordine al momento di conferimento della stessa: ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cas-

Ch



sazione, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell'originale del ricorso e seguita dall'autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale (cfr., e *multis*, Cass. n. 5323/2004).

Con il primo motivo del suo ricorso, la Ammirati, denunciando falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione su punti decisivi, ascrive alla Corte d'appello di avere applicato, ai fini della valutazione dei beni ceduti, il metodo analitico, partendo da una non corretta determinazione del costo di costruzione, per la quale dovrebbero applicarsi nel loro intero contesto la legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 22, e il d.P.R. 17 maggio 1983 n. 494, art. 3, che commisurano il costo di costruzione al 12 per cento del costo dell'area, sicché si perverrebbe a un prezzo di cessione pari a lire 501.420.945, anziché di lire 489.393.000, come ritenuto dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, la Ammirati, denunciando carenza di motivazione su altro punto decisivo e mancata applicazione del d.P.R. n. 496 del 1986, art. 3, censu-



ra la sentenza impugnata per avere la Corte napoletana applicato erroneamente il costo base previsto dal d.P.R. n. 494 del 1983, mentre è notorio che, essendo avvenuta la cessione nel 1982, gli immobili non potevano essere ultimati prima di tre anni, con l'applicabilità del costo base di cui al successivo d.P.R. n.496/1986

Con il terzo motivo, denunciando carenza di motivazione su altro punto decisivo e violazione dell'art. 1224 c.c. in relazione al 1284 c.c., addebitata alla Corte partenopea di non avere rivalutato il credito, sulla base del notorio fenomeno della svalutazione monetaria e dell'appartenenza alla categoria dei modesti consumatori, attesa anche l'assimilabilità dell'azione esperita a quella di cui all'art. 2041 c.c., pacificamente riconosciuta originante un debito di valore.

Con il quarto motivo, denunciando erronea motivazione sul punto relativo all'accoglimento dell'appello I.a.c.p., censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell'ampia delega per il compimento della procedura espropriativa conferita all'ente predetto, da ritenersi, quindi, responsabile della liquidazione e del pagamento del corrispettivo.

A handwritten signature, possibly 'C. N.', written in dark ink on the right side of the page.



Con il quinto motivo, pretende che gli interessi siano calcolati con i criteri di cui all'art. 5 del sopravvenuto d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Torre Annunziata contesta la propria legittimazione passiva nell'azione intrapresa, assumendo che la cessione volontaria è stata sottoscritta dal presidente dell'I.a.c.p. di Napoli.

Il ricorso incidentale e lo speculare quarto motivo del ricorso principale sono infondati.

Nell'interpretazione dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha, con indirizzo costante, ribadito il principio che nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione l'unico legittimato passivo è il Comune e non anche l'I.a.c.p. della corrispondente Provincia, per legge concessionario del diritto di superficie dei suoli espropriati, quando la concessione, deliberata dal consiglio comunale e trasferita in una convenzione per atto pubblico, pur attribuendogli le più ampie facoltà per la realizzazione dell'opera pubblica, gliela abbia data a condizione che agisca in nome e per conto del Comune stesso, secondo il dettame legislativo. In questo caso, per stabilire

A handwritten signature, possibly 'C', written in dark ink on the right margin of the page.



chi dei due enti (o entrambi) sia legittimato passivo rispetto all'azione dell'espropriato, non entra in gioco l'accertamento della titolarità degli interessi economici, patrimoniali e di utilità delle opere - come invece opinato dal ricorrente incidentale, sottolineando la qualità di superficiario dell'I.a.c.p. - giacché quel che vale è il concetto di delegazione intersoggettiva, il quale non si fonda tanto sulla maggiore o minore quantità di interesse all'espropriazione, attribuibile all'ente delegante e a quello delegato, quanto sulla attribuzione in concreto dei poteri e dei correlativi obblighi indennitari in capo al delegato, sì da inserirli nella sfera di competenza sua diretta (cfr. Cass. nn. 6204/1991, 4737/1998, 467/2000, 17840/2002).

Ma tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, in cui la sentenza impugnata ha accertato, e i ricorrenti confermato, che la procedura ablatoria si è conclusa con l'atto di cessione del fondo nel quale l'I.a.c.p., dopo avere premesso di essere stato delegato, ai sensi dell'art. 60 della legge n.865/1971, a procedere all'acquisizione dell'area "in nome e per conto" del Comune di Torre Annunziata, ha espressamente dichiarato di stipulare il contratto sempre "in nome e per conto" dell'ente delegante; perciò deve certamente



escludersi la ricorrenza di una delegazione amministrativa intersoggettiva ovvero di una concessione (traslativa) in cui, invece, il delegato (o il concessionario) agisce in nome proprio e in tale qualità compie materialmente l'attività espropriativa, divenendo così il solo responsabile delle obbligazioni assunte in dipendenza di essa. In altri termini, con la esclusione del passaggio in concreto dal Comune all'I.a.c.p. di funzioni amministrative, nel rispetto della norma di cui all'art. 60 suindicato, è evidente che il Comune restava come resta l'unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima e che l'I.a.c.p. di Napoli, il quale ha operato, programmato e realizzato "in nome e per conto" del Comune aveva, come ha, ragione nel ritenere di dover essere considerato non direttamente obbligato al pagamento dell'indennizzo.

Ciò posto, va rilevato che l'oggetto del contendere, secondo l'interpretazione operata dalla Corte d'appello, è costituito dal prezzo della cessione volontaria, in particolare dal conguaglio dovuto rispetto a quanto a suo tempo convenuto, in applicazione della legge n. 385 del 1980, in attesa di una disciplina organica sulla misura dell'indennità di esproprio; il problema coincide con quello della misura



dell'indennità di espropriazione, alla quale deve essere commisurato il prezzo della cessione volontaria (vedi Cass. n.7429/2002).

Posto che il conguaglio del prezzo della cessione volontaria di un bene da espropriare per ragioni di pubblica utilità deve essere rapportato all'indennità di espropriazione, e che nella fattispecie si tratta, indiscutibilmente, di suoli edificabili, è necessario fare riferimento all'art. 5 *bis*, commi 1 e 2, legge n.359/1992. Del resto, non è contestata in causa l'applicazione della norma indicata. I primi due motivi del ricorso principale mirano alla miglior possibile valorizzazione di uno degli addendi della semisomma prevista dalla citata disposizione normativa, quello del valore venale, per i quali denunciano un errato procedimento valutativo. I motivi terzo e quinto attono ad obbligazioni accessorie (interessi e maggior danno sulle obbligazioni di valuta, quale pacificamente e da considerare l'indennità di espropriazione ed il prezzo per la cessione volontaria), che dunque presuppongono l'esatta determinazione dell'indennità.

Ora, con riferimento alle prime due doglianze, si osserva che, investita da questa Corte con la ridetta ordinanza interlocutoria, la Corte costituzionale, con



sentenza n.348 del 24 ottobre 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n.359/1992, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, a tenore del quale la legislazione statale e regionale deve essere rispettosa degli obblighi internazionali dello Stato.

A colmare il vuoto legislativo venutosi a creare a seguito della predetta pronuncia ha provveduto il legislatore con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), che, con l'art.2, comma 89, a modifica dell'art.37, comma 1, del d.P.R della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ha stabilito, per quanto interesse in questa sede, che "l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata in misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento". E al comma 90 ha soggiunto che la disposizione dell'art.37, comma 1, del citato d.P.R., come modificato dal comma 89, si applica "a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque dive-

A handwritten signature, possibly 'C. M.', enclosed in a circular scribble.



nuta irrevocabile".

Da tale assorbente ragione consegue l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, occorrendo applicare in proposito lo *ius superveniens* costituito dalla recente legge sopra citata.

E' infondato il terzo motivo.

Al riguardo, va ricordato che il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria non costituisce conseguenza automatica del notorio fenomeno della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere in via presuntiva la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore; ora, non essendovene traccia nella sentenza né nelle conclusioni ivi epigrafate, sarebbe stato onere del ricorrente specificare in quale atto o scritto difensivo del giudizio abbia chiesto la rivalutazione dell'indennità, allegando specificamente a supporto di tale pretesa la propria condizione di creditore occasionale.

Anche il quinto motivo è infondato.

Ignora la ricorrente che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di

A handwritten signature or mark, possibly initials, enclosed in a circular scribble.



pagamento nelle transazioni commerciali", all'art.1 lettera a) spiega che per "transazioni commerciali", devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".

A tacer d'altro (relativamente alla natura della prestazione del cedente il bene espropriando), nella specie non risulta neanche dedotto che l'odierna ricorrente sia titolare di un'impresa.

In conclusione, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata per il relativo nuovo esame alla stessa Corte distrettuale, diversamente composta, cui si reputa opportuno demandare anche la regolazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, l'11 marzo 2008



Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Sergio Del Core

Dott. Ugo Vitrone

Sergio Del Core

Ugo Vitrone

IL CANCELLIERE
Rosa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione
Deposato in Cancelleria
30 APR. 2008
IL CANCELLIERE
Rosa